

CXXVI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1905

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GORIO

INDICE.

Bilancio dell'entrata (Discussione)	Pag. 4594
CARCANO (ministro)	4594-96-98-4605
CASCIANI	4595
CAVAGNARI	4595-97
CRESPI	4604
GIOVANELLI (relatore)	4594
Comunicazioni del Presidente (Ringraziamenti del Governo ellenico)	4593
Disegni di legge (Approvazione):	
Esecuzione del decreto prodittoriale per la Sicilia del 19 ottobre 1860	4607
BIANCHI L. (ministro)	4608
FILI-ASTOLFONE (relatore)	4608
Interesse legale in materia civile e commerciale	4608
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905	4610
Approvazione della spesa straordinaria di lire 69,402,44 per i giudizi svoltisi nanti la Corte dell'Aja e la Commissione mista sedente in Caracas a sensi dei protocolli italo-venezuelani del 13 febbraio e del 7 maggio 1903	4611
Sistemazione degli assistenti e creazione di 600 posti di alunno nell'amministrazione postale-telegrafica (Discussione)	4611
AGGLIA (relatore)	4621
FAELLI	4611
LUCIFERO	4616-21
MORELLI - GUALTIEROTTI (ministro)	4617-22-23
SOCCI	4617-22
TURATI	4612-22
Osservazioni e proposte:	
Ordine del giorno:	
FILI-ASTOLFONE	4593
PRESIDENTE	4593
Proposte di legge:	
Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole (Approvazione)	4607
Ammissione all'esame di maturità per le scuole medie (Discussione)	4609
BIANCHI L. (ministro)	4609
FILI-ASTOLFONE	4610
SANARELLI (relatore)	4609
Relazione (Presentazione):	
Provvedimenti per il cambio dei biglietti bancari di vecchio tipo (GIOVANELLI)	4616

La seduta comincia alle 10.5.

ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì 19 corrente, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

FILI-ASTOLFONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa?

FILI-ASTOLFONE. Siccome è presente l'onorevole ministro del tesoro e trovasi inscritto nell'ordine del giorno un disegno di legge per correzione di un errore materiale di cifra, così pregherei l'onorevole presidente di farlo discutere subito.

PRESIDENTE. Lo discuteremo a suo tempo.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera, pervenuta alla Presidenza dalla Legazione di Grecia in Italia:

Monsieur le Président de la Chambre.

Rome, 7/20 juin 1905.

« Vous avez bien voulu, ainsi que les honorables députés au Parlement, vous associer aux condoléances que Son Excellence Monsieur le Président du Conseil a tenu à faire parvenir au Gouvernement hellénique, au nom du Gouvernement et du Parlement d'Italie, à l'annonce de l'épouvantable crime qui venait de mettre fin aux jours du regretté Président du Conseil hellénique Théodore Delyannis.

« Vivement ému des nobles paroles que Votre Excellence a prononcées en cette triste occurrence à l'égard de la Grèce, j'ai télégraphié à mon Gouvernement et votre discours et le vote de la Chambre.

« Mon Gouvernement me charge d'être auprès de Votre Excellence l'interprète de sa gratitude envers Votre Personne et envers la Chambre, et je ne saurais remplir mieux la mission qui m'est confiée qu'en Vous transmettant le texte même de la dépêche qui m'est adressée.

« Jevous prie d'agréer, Monsieur le Président, en même temps que l'expression de ma reconnaissance personnelle, les assurances de ma plus haute et respectueuse considération.

« *Le chargé d'affaires*

« CH. MIZZOPOULOS ».

A questa lettera è unito il seguente telegramma del Ministero degli esteri di Grecia. Ne do lettura:

Légation de Grèce en Italie.

Athènes, 19 juin 1905.

« Le Ministère des Affaires Etrangères de Grèce à la Légation Royale à Rome.

« Le Gouvernement Royal a été très touché des paroles prononcées par S.E. le Président du Conseil d'Italie et LL. EE. les Président du Sénat et de la Chambre à l'occasion du terrible attentat qui mit fin aux jours du président du Conseil Délyannis. Profondément reconnaissant pour les sentiments que l'Italie vient de manifester en cette triste occasion envers la Grèce, je vous prie d'exprimer à Leurs Excellences les remerciements les plus chaleureux du Gouvernement du Roi.

« SKOUSÈS ».

Discussione del bilancio dell'Entrata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1905-906.

La discussione generale è aperta.

Si è iscritto per parlare l'onorevole Conti, ma, non essendo presente, perde l'iscrizione.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione dei capitoli.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io non posso lasciar passare senza nemmeno una parola, non dirò di risposta, ma di ringraziamento, la relazione diligentissima pre-

sentata a nome della Giunta del bilancio dall'egregio amico, l'onorevole Giovannelli.

In questa relazione sono contenute molte osservazioni importanti, e io sento il dovere di dichiarare che molto volentieri raccolgo le fattemi raccomandazioni, col proposito di profittarne a vantaggio della pubblica amministrazione; mentre mi è grato rilevare che non vi è alcun dissenso fra le idee mie e quelle che trovai esposte sulle varie questioni trattate dal relatore. Di esse, alcune si riferiscono agli stabilimenti termali, ai canali e alle acque demaniali, all'imposta sui fondi rustici e sui fabbricati e alla nuova tassa sulle aree fabbricabili, e altre riguardano specialmente i rimborsi e i concorsi dovuti agli enti locali. Non c'è bisogno che io entri nel merito, e che riassuma le osservazioni più notevoli; mi limito a ripetere che sono grato alla Giunta ed al relatore, per il suo lavoro e per le raccomandazioni importanti a me rivolte, che mi propongo di tenere nel massimo conto; sia per quanto riguarda il mio Ministero, sia per richiamare l'attenzione dei miei colleghi sugli argomenti di loro competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

GIOVANELLI, *relatore*. Credo di essere interprete della Giunta del bilancio, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ringraziandolo per avere accolto sia le nostre raccomandazioni, che quelle poche modificazioni che abbiamo proposto nella relazione.

PRESIDENTE. Veniamo ora alla discussione dei capitoli; i quali, quando non ci siano osservazioni in contrario, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. — *Entrata ordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Redditi patrimoniali dello Stato*. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico), lire 2,406,000.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 1,750,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 2,600,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, 850,000 lire.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, lire 800,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 74,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro. L'onorevole relatore si è occupato della questione che riguarda gli stabilimenti di proprietà dello Stato, ed io ne prendo occasione per esporre all'onorevole ministro un pensiero. Io non credo che lo Stato sia in massima un buon amministratore. (*Commenti*). Un buon amministratore di queste particolarità, perchè come amministrazione generale dello Stato direi cosa meno che corretta se azzardassi una tale definizione. Ma in queste cose, che chiamerei di dettaglio, non credo sia un buon amministratore. Per cui, anche per quei suggerimenti, di semplificare il loro patrimonio, che si danno alle amministrazioni di ordine minore, crederei più conveniente che lo Stato alienasse tutti questi stabilimenti, i quali portano un onere non indifferente e daranno forse anche qualche vantaggio allo Stato, io non ne dubito, ma credo che maggior vantaggio si potrebbe ottenere dall'impiego del danaro che si potrebbe ricavare dalla loro alienazione.

Io non conosco tutti questi stabilimenti, ne vedo citato qui uno, quello di Montecatini, ma vi è anche quello di Salsomaggiore, e, ve ne saranno forse altri che non sono a mia cognizione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Recoaro.

CAVAGNARI. Insomma io faccio all'onorevole ministro una specie di quesito, che si risolve in una raccomandazione, di vedere se non sia il caso di studiare la questione di levarsi d'attorno tutte queste aziende minori.

Non voglio entrare nel merito di un disegno di legge, che mi pare sia iscritto nell'ordine del giorno, e che riguarda specialmente le terme di Montecatini. È una questione sulla quale non entrerò, perchè non vorrei anticiparne la discussione. La mia raccomandazione è di ordine generale e si risolve in una preghiera all'onorevole ministro perchè veda se non sia conveniente, ripeto, che lo Stato alieni tutte queste proprietà di minor conto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Casciani. Ne ha facoltà.

CASCIANI. L'onorevole Cavagnari mi porge occasione di rivolgere una viva raccomandazione al ministro affinchè, accogliendo la preghiera del relatore della Giunta generale del bilancio, voglia dare stabile sistemazione agli stabilimenti termali dello Stato e prendere una decisione definitiva in ordine al disegno di legge sul riordinamento delle Terme di Montecatini del quale è stata pub-

blicata la relazione e che è iscritto nell'ordine del giorno della Camera.

L'onorevole ministro del tesoro, che è sicuramente un perfetto conoscitore delle conseguenze economiche che si riferiscono a questa importante industria, sarà con me convinto della necessità di prendere con sollecitudine una determinazione perchè si esca da uno stato provvisorio, egualmente dannoso agli interessi dei nostri paesi e del demanio.

Io non conosco le ragioni per le quali questo disegno di legge non è ancora venuto all'onore della discussione; debbo credere che ciò dipenda esclusivamente da necessità parlamentari.

Ma ora che la Camera si avvia verso il periodo delle sue vacanze, mi auguro di sentire dal ministro del tesoro che solleciterà il ministro delle finanze a portare in discussione quel disegno di legge, affinchè sia risolta una volta per sempre codesta questione.

Ella, onorevole Carcano, che è stato ministro delle finanze ed ha avuto occasione di interessarsi con intelligenza e con amore della stazione termale di Montecatini, sono certo che riconosca la necessità di dare a quelle Terme un assetto tale che consenta loro di conseguire il desiderato incremento. Fino ad ora nessun Governo ha compreso l'importanza della industria termale italiana. Se presso di noi si fosse eseguito quello, che le nazioni straniere hanno fatto, se si fosse veduto quale grande profitto hanno saputo trarre l'Austria e la Germania dalle numerose risorse curative, che possiedono nelle viscere della terra, se si fosse riusciti a dare un indirizzo economico ed industriale alle numerose nostre sorgenti curative, a quest'ora il paese nostro avrebbe ricavato benefizi economici, dei quali si sarebbe risentito indirettamente anche il tesoro dello Stato. L'Austria, la Germania, la Francia esportano una notevolissima quantità di acque minerali ed hanno dato luogo ad una sapiente organizzazione dei loro stabilimenti termali in modo da attrarre da ogni parte del mondo forestieri alle loro stazioni balneari, aumentando così la prosperità del paese. Presso di noi nessuna delle stazioni termali ha potuto ancora conseguire lo sviluppo delle stazioni balneari straniere, specialmente perchè le principali sono in mano dello Stato, che è impotente ad amministrare, a seguire l'impulso scientifico e ad introdurre, nelle istituzioni balneari quel soffio di nuova vita scientifica che è tanto necessario per l'incremento

delle stazioni balneari. Io non voglio entrare nella questione sollevata dall'onorevole Cavagnari, se cioè convenga, o no, di alienare queste proprietà demaniali per affidarle completamente all'industria privata.

La questione meriterebbe di essere ampiamente discussa e potrebbe anche portare a conclusioni identiche a quelle cui è venuto l'onorevole Cavagnari; ma perchè io non credo che a queste conclusioni sia facile venire con sollecitudine, e perchè è urgente provvedere, soprattutto riguardo alla stazione termale di Montecatini, che si vuole sia minacciata nel suo progresso dagli ostacoli che le oppone l'amministrazione dello Stato, nello stesso interesse del Demanio e della stazione balneare, confido che il ministro del tesoro vorrà accogliere l'invito mio, di mettersi d'accordo col suo collega delle finanze affinché il disegno di legge per il riordinamento delle Terme sia discusso prima delle vacanze parlamentari. Badi, onorevole ministro, che questo provvedimento è urgente nei rapporti dello sviluppo della stazione termale, ed urgentissimo (tenga conto di queste mie parole perchè un giorno forse glie le dovrò ricordare) per la difesa degli interessi del Demanio. Se il Governo non si decide a risolvere una volta per sempre questa questione, se tergiversando, come fa da alcuni anni, non risolve con la necessaria prontezza il problema della industrializzazione delle acque demaniali di Montecatini, da qui ad alcuni anni il valore delle terme demaniali sarà decaduto, e voi non sarete più in grado di ricavarne dalle sorgenti stesse il canone che potreste ricavarne da esse in questo momento. Credo di avere una certa conoscenza di questo argomento ed è per ciò che parlo con tanta sincerità e franchezza. Io non ho alcun altro interesse da difendere se non quello della stazione termale di Montecatini e quello dello sviluppo economico di una regione, che a me sta sommaramente a cuore.

Non parlo, s'intende in nome di alcun interesse privato, ma ho il dovere di avvertire il ministro del tesoro, che egli si troverà, in avvenire, in peggiori condizioni delle presenti e che tutelerà male i diritti dello Stato, se non provvederà a risolvere sollecitamente questa questione che, fra alcuni mesi, potrà essere seriamente compromessa, con danno degli interessi del detto Stato.

Onorevole ministro, ella vedrà fra poco se le mie affermazioni si avvereranno; ma allora sarà tardi. Nell'interesse del Demanio

quindi ella ha il dovere di provvedere subito.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole amico Cavagnari mi permetterà di dare la precedenza all'onorevole Casciani.

L'onorevole Casciani desidera che si venga presto ad una decisione, circa lo stabilimento di Montecatini; egli ha ricordato che c'è davanti alla Camera un disegno di legge in proposito, che potrebbe venire presto in discussione. Nell'esame di quel disegno di legge si avrà campo di esaminare ampiamente le ragioni addotte dall'onorevole Casciani. Ma non ho difficoltà di dichiarare, fin d'ora, che consento nelle sue considerazioni di massima. Consento pienamente con lui nel riconoscere la grande importanza dell'industria delle acque minerali e degli stabilimenti termali; e consento anche con lui e col collega Cavagnari nel riconoscere che lo Stato non è buon industriale.

È stato detto che lo Stato non è un buon amministratore. Questo è troppo: lo Stato deve essere un buon amministratore; ma non deve, e, credo, non possa, esercitare l'industria, come la può esercitare un privato. Formano eccezione i monopoli. Per esempio, per la preparazione e la vendita dei tabacchi e del sale, lo Stato fa bene; ciò è riconosciuto anche dalla Camera; ma, quando si tratti di esercitare industrie speciali e più particolarmente industrie del genere di quelle indicate dall'onorevole Casciani e dall'onorevole Cavagnari, quando si tratti di esercitare l'industria non facile dell'albergatore, di favorire le varie attrattive per i forestieri, e di far sorgere una grande stazione termale del genere di quelle più rinomate e frequentate di altri paesi, non credo che lo Stato sia adatto, e che possa ritrarne effetti utili. Una prova di quel che sto affermando, eccola: l'abbiamo nel bilancio che ci sta dinanzi.

Lo Stato ha tre stabilimenti termali, fra i quali due importantissimi: quelli di Montecatini e di Salsomaggiore; e, per tutti e tre, abbiamo nel bilancio dell'entrata la cifra sparuta di 74 mila lire. E pazienza fosse proprio netta: pur troppo, di fronte ad essa, vi sono tante spese da mettere, come i colleghi sanno.

Mi pare bastino queste poche parole a dimostrare, ai colleghi Cavagnari e Casciani,

che, nelle idee generali, siamo d'accordo. Se poi si deve passare alle soluzioni pratiche, allora sorgono le difficoltà.

Quando ero ministro delle finanze (l'ha ricordato l'onorevole Casciani), ebbi occasione di occuparmi con molta cura delle questioni attinenti agli stabilimenti termali; e dichiaro schiettamente che ero arrivato ad una conclusione simile a quella a cui è venuto oggi l'onorevole Cavagnari; ma mi fu osservato che nella Camera difficilmente sarebbe stata appoggiata l'idea radicale di alienare quegli stabilimenti termali e di passarli all'industria privata.

Comunque, ho detto abbastanza per dimostrare che riconosco la grande importanza delle varie questioni indicate dai colleghi Cavagnari e Casciani; che richiamerò su di esse tutta l'attenzione dell'intelligentissimo mio collega Majorana, ministro delle finanze, e che coopererò volentieri con lui, per quel poco che so e posso, all'intento che questioni così importanti abbiano ad avere buona e sollecita soluzione. (*Gli onorevoli Cavagnari e Casciani ringraziano*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 6.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali, lire 3,450,000.

Capitolo 8. Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri; divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, per memoria.

Capitolo 9. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 482,648.

Capitolo 10. Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato, lire 250,000.

Capitolo 11. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 190,000.

Capitolo 12. Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (art. 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti d'esercizio), lire 81,000,000.

Capitolo 13. Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea ed Adriatica ed articolo 69 di quello per la rete Sicula) lire 18,270,000.

Capitolo 14. Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle Società esercenti le reti

Mediterranea, Adriatica e Sicula (articoli 24 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio), lire 185,000.

Capitolo 15. Somme dovute dalla Società veneta per costruzione ed esercizio di strade ferrate secondarie italiane in dipendenza del concessione esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso, e Padova-Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896), lire 37,477.63.

Capitolo 16. Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato, lire 2,200.

Capitolo 17. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, numero 1406), lire 56,000.

Capitolo 18. Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Articolo 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83), lire 887,000.

Capitolo 19. Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893), lire 165,000.

CONTRIBUTI. — *Imposte dirette.* — Capitolo 20. Imposta sui fondi rustici, lire 96,705,000.

Capitolo 21. Imposta sui fabbricati, lire 92,500,000.

Capitolo 22. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 300,647,000.

Tasse sugli affari e sul trapasso, di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 23. Tasse di successione, lire 40,000,000.

Capitolo 24. Tasse di manomorta, lire 5,500,000.

Capitolo 25. Tasse di registro, lire 64,000,000.

Capitolo 26. Tasse di bollo, lire 67,300,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi permetta l'onorevole ministro di fargli una brevissima raccomandazione. Ebbi, tempo fa, occasione di trovarmi con vari colleghi avvocati, che però esercitano l'ufficio di notaro. Questi lamentano il modo con cui al giorno d'oggi è confezionata la carta da bollo e dicono che, mentre prima si scriveva sopra una carta fatta di filo, la quale era più resistente, oggi, con tutti i progressi della scienza per cui si può adoperare qualunque materia, non esclusa la paglia od altra qualità di

legno, non si riesce più a scrivervi sopra, perchè i caratteri non rimangono impressi bene.

Io vorrei raccomandare all'onorevole ministro del tesoro, perchè, d'accordo col suo collega delle finanze, provveda e faccia in modo che si ritorni all'antica carta. Siccome su questa carta sono consegnate cose molto delicate e che quindi non possono sparire da un giorno all'altro, così è necessario che la carta sia resistente e di buona qualità e tale da ricevere le contrattazioni, come le ultime volontà, in modo duraturo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Anche questo servizio della carta bollata è affidato alle cure del mio collega ministro delle finanze, al quale comunicherò la raccomandazione fatta dall'onorevole Cavagnari, che trovo ragionevole.

Poichè chi compra carta bollata e la paga fino a lire 3.60 il foglio, ha tutte le ragioni di esigere che questa carta sia di buona qualità e tale da potervi scrivere agevolmente.

Sono sicuro che il mio collega delle finanze prenderà la raccomandazione dell'onorevole Cavagnari nella maggiore considerazione e provvederà, per quanto è possibile sollecitamente, nel senso da lui desiderato.

CAVAGNARI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Capitolo 27. Tasse in surrogazione del registro ed el bollo, lire 17,000,000.

Capitolo 28. Tasse ipotecarie, lire 7,500,000.

Capitolo 29. Tasse sulle concessioni governative, lire 10,800,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.

— Capitolo 30. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 agosto 1874, n. 1945), lire 25,503,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri. — Capitolo 31. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 800,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 32. Tasse di fabbricazione, lire 135,250,000.

Capitolo 33. Dogane e diritti marittimi, lire 223,550,000.

Capitolo 34. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 50,164,125.

Capitolo 35. Dazio di consumo della città di Roma, *per memoria*.

Privative. — Capitolo 36. Tabacchi, lire 233,000,000.

Capitolo 37. Sali, lire 77,500,000.

Capitolo 38. Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori, lire 1,300,000.

Capitolo 39. Lotto e tassa sulle tombole, lire 70,000,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 40. Poste, lire 79,100,000.

Capitolo 41. Corrispondenza telegrafica, lire 16,500,000.

Capitolo 42. Canoni, corrispondenza telefonica, anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da società e da privati (articoli 28 e 29 del testo unico di legge sui telefoni approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196), *per memoria*.

Capitolo 43. Prodotti della rete telefonica urbana di Venezia, *per memoria*.

Capitolo 44. Tasse di pubblico insegnamento, lire 10,250,000.

Capitolo 45. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 5,800,000.

Capitolo 46. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 1,460,000.

Capitolo 47. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, *per memoria*.

Capitolo 48. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, lire 700,000.

Capitolo 49. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 90,000.

Capitolo 50. Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 51. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 866,500.

Capitolo 52. Proventi delle carceri, lire 5,900,000.

Capitolo 53. Diritti dovuti per il ser-

vizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314), lire 22,000.

Capitolo 54. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 3,210.

Capitolo 55. Proventi eventuali delle zecche, lire 50,000.

Capitolo 56. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 166,600.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, lire 5,768,397.48.

Capitolo 58. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 303,500.

Capitolo 59. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 287,900.

Capitolo 60. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 6,317,119.28.

Capitolo 61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 5,325,239.76.

Capitolo 62. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 3,298,066.55.

Capitolo 63. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 3,644,970.

Capitolo 64. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 921 mila 757 e centesimi 55.

Capitolo 65. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 103,884.18.

Capitolo 66. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 2,231,284.67.

Entrate diverse. — Capitolo 67. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 725,000.

Capitolo 68. Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni, lire 7,200,000.

Capitolo 69. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato, lire 2,250,000.

Capitolo 70. Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari, lire 580,000.

Capitolo 71. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge, lire 3,786,749.76.

Capitolo 72. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 551,000.

Capitolo 73. Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca, *per memoria*.

Capitolo 74. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486, *per memoria*.

Capitolo 75. Interessi sul fondo *Detenuti* e sul fondo *Massa guardie carcerarie* (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, *per memoria*.

Capitolo 76. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra, *per memoria*.

Capitolo 77. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 78. Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima, lire 350,000.

Capitolo 79. Diritti di segreteria delle Regie Università (art. 132 e 151 del regolamento generale universitario annesso al Regio decreto 26 ottobre 1903, n. 485, allegato A), *per memoria*.

Capitolo 80. Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesie dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, lire 35,000.

Capitolo 81. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, lire 7,000.

Capitolo 82. Proventi eventuali diversi e vendita di oggetti fuori d'uso (Tesoro), lire 1,500,000.

Capitolo 83. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale, lire 730,000.

Capitolo 84. Ricupero di somme da reintegrarsi di capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — *Spese effettive*, lire 1,675,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria prima. — *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 85. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 78,926.86.

Capitolo 86. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016, lire 33,000.

Capitolo 87. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 711,250.

Capitolo 88. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56, lire 305,900.

Capitolo 89. Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102, lire 386,700.

Capitolo 90. Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Articolo 10 della legge 20 luglio 1888, 5550), lire 23,620.93.

Capitolo 91. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, *per memoria*.

Capitolo 92. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,246,456.52.

Capitolo 93. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, lire 3,225,633.78.

Capitolo 94. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 95. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite

di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio, lire 130,000.

Capitolo 96. Ricupero delle somme rimborsate dall'amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236, lire 2,000.

Capitolo 97. Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 98. Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337), *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 99. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 5,000.

Capitolo 100. Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (articolo 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e articolo 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458), *per memoria*.

Capitolo 101. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano (articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 7 maggio 1891, n. 255), lire 40,562.70.

Capitolo 102. Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma, *per memoria*.

Capitolo 103. Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185), *per memoria*.

Capitolo 104. Prodotto dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490), *per memoria*.

Capitolo 105. Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti

del Governo cinese e quelli delle potenze interessate, lire 3,000,000.

Capitolo 106. Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico), *per memoria*.

Capitolo 107. Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall'Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3), lire 410,000.

Capitolo 108. Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con regio decreto 22 marzo 1900, n. 195, *per memoria*.

Capitolo 109. Somma corrispondente agli assegni spettanti al personale aggiunto dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie, che si dovrebbero pagare sui residui del capitolo 411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 (Legge 3 marzo 1904, n. 66), lire 345,100.

Capitolo 110. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria I — Spese effettive, *per memoria*.

Categoria seconda. — *Costruzione di strade ferrate*. — Capitolo 111. Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048), *per memoria*.

Capitolo 112. Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II — Costruzione di strade ferrate — del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Categoria terza. — *Movimento di capitali*. — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni*. — Capitolo 113. Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico, lire 1,100,000.

Capitolo 114. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di

mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 500,000.

Capitolo 115. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 890,000.

Capitolo 116. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici, lire 320,000.

Capitolo 117. Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica, lire 400,000.

Capitolo 118. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, numero 6165, articolo 2 della legge 27 giugno 1893, numero 319, ed articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, numero 31), *per memoria*.

Capitolo 119. Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, numero 258, e 13 dicembre 1903, numero 473), *per memoria*.

Capitolo 120. Prodotto dalla vendita di 30 milioni in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 (Legge 7 luglio 1901, numero 302), *per memoria*.

Capitolo 121. Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, numero 151, per le spese straordinarie militari, *per memoria*.

Capitolo 122. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma, da erogarsi nelle spese di cui all'articolo primo della legge 6 luglio 1893, numero 458, *per memoria*.

Capitolo 123. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 13,840.

Accensione di debiti. — Capitolo 124. Anticipazione allo Stato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in esecuzione della legge del 17 luglio 1903, n. 373, che approva e rende esecutoria la convenzione per l'assetto ed il miglioramento della regia

università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, lire 600,000.

Capitolo 125. Somma da somministrarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'assetto e il miglioramento della regia università di Padova, degli istituti dipendenti e della biblioteca universitaria, a termini dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1904, n. 26, lire 366,666.66.

Capitolo 126. Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, *per memoria*.

Rimborsi di somme anticipate dal tesoro. — Capitolo 127. Rimborso della provincia di Roma di un ottavo della spesa per lo ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio, lire 121,705.20.

Capitolo 128. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 188,417.07.

Capitolo 129. Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497, lire 1,413,070.

Capitolo 130. Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, numero 140 sui provvedimenti a favore della Basilicata, lire 75,000.

Capitolo 131. Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di lire 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 140,000.

Capitolo 132. Riscossione di anticipazioni varie, lire 399,075.04.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori. — Capitolo 133. Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, numero 3682), *per memoria*.

Capitolo 134. Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280, *per memoria*.

Partite che si compensano nella spesa. —

Capitolo 135. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,500,000.

Capitolo 136. Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito, lire 8,000,000.

Capitolo 137. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, lire 170,000.

Capitolo 138. Vendite di beni immobili, affrancazioni ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 27,500.

Capitolo 139. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscano negli uffici contabili demaniali, lire 680,000.

Capitolo 140. Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 *per memoria*.

Capitolo 141. Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 10,338,147.50.

Capitolo 142. Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337), *per memoria*.

Capitolo 143. Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa depositi e prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, *per memoria*.

Ricuperi diversi. — Capitolo 144. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa, lire 1,560,000.

Capitolo 145. Capitale corrispondente alle obbligazioni del prestito Blount (11 aprile 1866) che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle già convertite in rendita consolidata e per le quali non occorre più il rimborso, *per memoria*.

Capitolo 146. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli

della categoria terza - Movimento di capitali, *per memoria*.

Categoria quarta. *Partite di giro*. — Capitolo 147. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 16,250,953.85.

Capitolo 148. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospenso, lire 5,357.60.

Capitolo 149. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo, lire 13,180.

Capitolo 150. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento, per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,558,260.

Capitolo 151. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo, lire 4,634.40.

Capitolo 152. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 389,565.

Capitolo 153. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, numero 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano, di cui all'articolo 9 della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 154. Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato, lire 8,991,200.24.

Capitolo 155. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa, lire 5,629,902.76.

Capitolo 156. Prodotto lordo del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, lire 16,000,000.

Capitolo 157. Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Roma, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa, lire 257,061.

Capitolo 158. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi

minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza, lire 560,000.

Capitolo 159. Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195), lire 11,525,727.05.

Capitolo 160. Aumento delle tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al 4° comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le tre reti (Legge 29 marzo 1900, n. 101), lire 6,655,000.

Capitolo 161. Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV — *Partite di giro, per memoria*.

RIASSUNTO PER TITOLI — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 113,455,325.63.

Contributi. Imposte dirette, 489,852,000 lire.

Contributo. Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 212,100,000.

Contributo. Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, lire 25,503,000.

Contributo. Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri, lire 800,000.

Contributo. Tasse di consumo 408,964,125 lire.

Contributo. Privative, lire 371,800,000. Proventi di servizi pubblici, 120,908,350 lire.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 29,202,119.47.

Entrate diverse, lire 19,389,749.76.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 1,791,974,669.86.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 6,143,488.09.

Entrate diverse, lire 3,800,662.70.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 9,944,150.79.

Categoria II. *Costruzione di stadi ferrate*.

Categoria III. — *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 3,223,840.

Accensione di debiti, lire 966,666.66.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 2,337,267.31.

Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori, per memoria.

Partite che si compensano nella spesa, lire 22,760,647.50.

Ricuperi diversi, lire 1,560,000.

Totale della categoria terza, 30,848,421 lire e centesimi 47.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 40,792,572.26.

Totale dell'entrata reale (*ordinaria e straordinaria*), lire 1,832,767,242.12.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 67,840,841.90.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. — *Parte ordinaria*, 1,791,974,669 lire e centesimi 86.

Entrate effettive. — *Parte straordinaria* lire 9,944,150.79.

Categoria seconda. — *Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)*.

Categoria terza. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 30,848,421.47.

Totale dell'entrata reale 1,832,767,242 lire e centesimi 12.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 67,840,841.90.

Totale generale, lire 1,900,608,084.02.

Procederemo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1906 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, nu-

mero 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed articolo 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1887, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N. alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. Quanto più rapidamente è possibile voglio toccare di una questione che pesa grandemente sull'economia nazionale, e intorno alla quale credo opportuno provocare una dichiarazione del ministro del tesoro.

È evidente che, nei prossimi anni, difficilmente il tesoro italiano potrà avere una disponibilità di cassa esuberante come quella attuale, tanti sono gli impegni ai quali va incontro il bilancio italiano, sia per le spese recentemente votate, sia per l'ordinamento del nuovo servizio ferroviario di Stato.

Orbene da ogni parte, malgrado l'esposizione della situazione che il ministro del tesoro ha fatta nella Camera, sorge il dubbio che l'avanzo non sia più sufficiente, e che anche le disponibilità di cassa non abbiano ad essere sufficienti per far fronte ai

grandi impegni ai quali indubbiamente lo Stato va incontro.

Quale è il mezzo che più di ogni altro apparisce naturale per aumentare le disponibilità del tesoro e cioè per ottenere un maggiore avanzo nel bilancio? È la conversione della rendita: ed io non comprendo come mai, data la situazione del mercato finanziario europeo, ma più ancora data la situazione del mercato finanziario italiano da parecchi mesi spinto ad una vorticosa corsa al rialzo, ciò che è indice sicuro di una grande abbondanza di denaro, io non comprendo, dico, come mai il Governo italiano non approfitti di simili circostanze, e lasci forse passare una seconda volta l'occasione di compiere la conversione della rendita.

È certo che la conversione non si è ancora compiuta per l'imponenza dell'operazione. Tutti temono che, di fronte alle domande di grandi capitali fatte da altre parti al mercato mondiale finanziario, una operazione di sette e più miliardi possa fallire, perchè si dubita che le grandi case bancarie estere non vi concorrano o, peggio ancora, vi siano contrarie. Ma perchè non si può fare, domando, una graduale conversione della rendita? Perchè non si può dividere questa grande parte del debito pubblico in lotti che, o per estrazione, o con qualunque altro metodo, possano essere ripartitamente rimborsati? Certo è, o signori, che mantenere il mercato finanziario continuamente sotto la spada di Damocle della conversione della rendita è il peggiore sistema per avviarci alla conversione della rendita stessa; perchè è evidente che la rendita cinque per cento lordo non può aumentare di valore in confronto di quella quattro per cento, appunto perchè si teme che, da un momento all'altro, sia ridotto il suo valore nominale.

Quando noi vediamo che certi titoli industriali (e ne cito uno solo, che tutti conoscono perchè si contratta anche a Roma, il titolo della Società Edison di Milano), si capitalizzano a meno del tre per cento, io mi domando perchè non si debba potere concepire in Italia anche la capitalizzazione della rendita di Stato al tre per cento; e quindi prego il ministro del tesoro di dirmi se non creda che sia più che naturale che la rendita tre e mezzo per cento si mantenga sempre al disopra della pari, perchè, se la rendita tre e mezzo per cento si mantiene sempre al disopra della pari, è naturale che debba riuscire assai facile la conversione del cinque per cento lordo.

Io credo che ben difficilmente si potrà comandare all'alta banca di fare la grande conversione della rendita, perchè, naturalmente, il capitale è sempre contrario a tutte queste diminuzioni d'interesse: chiedere ad un capitalista che si riduca il saggio della rendita, vuol dire chiedere che si riduca il prezzo del denaro sul mercato; ed è come parlar di corda in casa dell'impiccato, per dirla con una frase volgare.

Dunque assai difficilmente si potrà ottenere dal mondo finanziario, dall'alta banca, un concorso vero e spontaneo a qualunque conversione; il concorso lo si ottiene solamente ad un patto: cioè che all'alta banca si dia un premio lauto. A questo proposito mi piace di ricordare...

PRESIDENTE. Onorevole Crespi, ella è interamente fuori dell'articolo.

CRESPI. Ma io parlo della disponibilità di cassa, onorevole Presidente, e credo di essere in argomento. In ogni modo concludo dicendo che desidero si venga al più presto a provvedimenti i quali, senza valersi dell'alta banca, abbiano a cominciare questa grande operazione nel mondo finanziario italiano.

E se il ministro avrà il coraggio di incominciare la conversione di un solo miliardo e porterà fuori del mercato un miliardo del cinque per cento, evidentemente aumenterà subito il valore del tre e mezzo; e così il ministro, il quale credo avrà perfettamente compreso il mio concetto, potrà assai facilmente creare una conversione automatica del nostro debito pubblico che porterà alle nostre finanze quel giovamento che tutti sanno.

Io desidero udire intorno questa questione il parere preciso dell'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Prima di tutto, io debbo ringraziare vivamente l'ottimo nostro presidente, per il richiamo che egli ha fatto all'onorevole Crespi; egli ha detto già quello che io mi proponevo di osservare, che cioè è mio stretto obbligo di attenermi al tema in discussione. Mancherei al mio dovere se uscissi dai limiti assegnati alla discussione dell'articolo 4. Tuttavia ciò non mi vieta di rispondere qualche cosa all'onorevole Crespi. Egli ha incominciato il suo dire col dipingere a foschi colori la situazione di cassa e le disponibilità del tesoro; ma io ho il piacere di po-

tere assicurare l'onorevole Crespi e la Camera che, invece, le condizioni della tesoreria non potrebbero essere migliori, e possiamo dire di trovarci nell'abbondanza del denaro...

CRESPI. Tanto meglio.

CARCANO, *ministro del tesoro*. ...Non abbiamo debiti verso gli Istituti di emissione, ossia, non abbiamo chiesto nè chiederemo a loro anticipazioni statutarie; abbiamo in circolazione poco più della metà dei buoni del tesoro che è in nostra facoltà di emettere, circa 160 su 300 milioni; abbiamo abbondanti le riserve metalliche; abbiamo una larga disponibilità in cassa e all'estero; e queste disponibilità non vengono meno per il nuovo servizio, al quale ha fatto allusione l'onorevole Crespi.

Io ho già dimostrato alla Camera che tutte le operazioni della liquidazione e pagamento dei debiti ferroviari verranno compiute senza aggravare o perturbare, nè la situazione del tesoro, nè quella della Cassa dei depositi e prestiti, nè il mercato dei titoli. Anzi, posso aggiungere che sovrabbondano le offerte che mi vengono per acquisto di certificati ferroviari; che non ho bisogno di fare nessuna vendita sul mercato; che c'è piuttosto da comprare per reinvestire i capitali della Cassa dei depositi e prestiti.

L'onorevole Crespi ha fatto bene a richiamare l'attenzione sulla corsa vertiginosa veduta in borsa al rialzo dei valori; ma l'onorevole Crespi ammetterà che il ministro del tesoro non ci ha che fare nulla e non ha nessuna colpa di siffatta condizione di cose.

Il ministro del tesoro si può unire a lui nel rammaricarsi di ogni corsa vertiginosa, che non giova a nessuno; il ministro del tesoro non desidera di meglio che di vedere la massima calma anche nelle Borse; egli però ha ragione altresì di rallegrarsi di quel movimento che deriva dall'abbondanza del denaro, come delle buone condizioni del mercato, che possono rendere agevole la via da percorrere anche per operazioni nuove.

Non aggiungo altro; credo di non ingannarmi ritenendo che la Camera non mi darà torto se non seguo l'onorevole Crespi in tutta la seconda parte del suo discorso. Chi sta al Governo ha molti doveri da compiere, e non sempre facili; ha il dovere di tacere e di parlare a suo tempo, come ha il dovere di vigilare e studiare sempre e di operare al momento opportuno.

Credo dunque che la Camera non mi darà torto, e mi dispenserà di rispondere ulteriormente alla domanda (mi si permetta di dirlo) alquanto indiscreta, che il mio amico Crespi mi ha rivolto (*Si ride*) per avere una risposta precisa. Io la risposta precisa, non l'ho data; ma credo di aver risposto abbastanza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Così, non facendosi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4. (*È approvato*).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L. 1,801,918,820. 65
Spesa	» 1,747,188,689. 49
Avanzo effettivo . L.	+ 54,730,131. 16

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L. »
Spesa	» 9,728,668. »
Eccedenza passiva . L.	— 9,728,668. »

Movimento di capitali.

Entrata	L. 30,848,421. 47
Spesa	» 47,460,257. 61
Eccedenza passiva . L.	— 16,611,836. 14

Partite di giro.

Entrata	L. 67,840,841. 90
Spesa	» 67,840,841. 90
	»

Riassunto generale.

Entrata	L. 1,900,608,084. 02
Spesa	» 1,872,218,457. »
Differenza attiva . L.	+ 28,389,627. 02

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione della proposta di legge per costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole, modificato dal Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole, modificato dal Senato ».

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 70-c).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le frazioni di Pieve a Nievole e di Bagni di Montecatini sono distaccate dal comune di Montecatini di Valdinievole, e costituite in comuni autonomi che prenderanno nome dalle rispettive frazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La delimitazione dei confini tra i suddetti comuni di Montecatini Valdinievole, Pieve a Nievole e Bagni di Montecatini è determinata dalla pianta topografica del 1° dicembre 1904, allegata al presente disegno di legge.

(È approvato).

Art. 3.

Le passività complessive che verranno accertate all'atto della separazione, saranno ripartite fra i tre comuni nella proporzione di due terzi al comune di Bagni, di un sesto al comune di Pieve a Nievole; e di un sesto al comune di Montecatini Val di Nievole.

(È approvato).

Art. 4.

A ciascuno dei tre comuni è data facoltà di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.

Il comune di Bagni di Montecatini non

potrà opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.

(È approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di nominare nuovamente un regio commissario straordinario, i cui poteri possano essere eventualmente prorogati anche oltre i termini segnati nell'articolo 295 della legge comunale e provinciale, e fino all'insediamento de' nuovi Consigli nei tre comuni.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re provvederà alla esecuzione della presente legge, e regolerà, mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i rapporti d'interesse fra i tre comuni.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione del decreto prodittoriale per la Sicilia 19 ottobre 1860, n. 274.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione del decreto prodittoriale per la Sicilia 19 ottobre 1860, n. 274.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 56-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In relazione a quanto fu disposto dal decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Università siciliane, verrà stanziato nel bilancio dello Stato, a

principiare dall'esercizio 1905-906, uno speciale assegno fisso di lire 40,000 per l'Università di Palermo, di lire 20,000 per l'Università di Catania e di lire 20,000 per l'Università di Messina.

Fatta poi deduzione del capitale di questo assegno e tenuto conto della spesa già erogata dallo Stato, pei fini segnati dal detto decreto prodittatoriale, il credito residuale derivante dal decreto stesso viene liquidato in lire 2,675,342. 69; cioè lire 1,214,688.14 dovute all'Università di Palermo, lire 651,760.04 dovute all'Università di Catania e lire 808,894.51 dovute all'Università di Messina.

Il pagamento dei crediti residuali liquidati a favore delle Università predette nelle somme indicate nel comma precedente verrà effettuato, per ciascuna di esse, in nove annue rate eguali; e a tale effetto, in ciascuno degli esercizi dal 1906-907 al 1914-1915, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica la somma di lire 297,260.30.

FILI ASTOLFONE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FILI ASTOLFONE, *relatore*. Non vi è bisogno di interloquire in questo disegno di legge; la modificazione fatta dal Senato essendo solamente la correzione di un errore materiale incorso nella cifra. (*Commenti*)

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Mi associo a questa osservazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 1^o, testè letto.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la gestione dell'assegno e del credito, di cui all'articolo precedente, ciascuna delle tre Università siciliane è costituita in ente morale, sotto la sorveglianza del ministro della pubblica istruzione.

La destinazione delle somme sopra indicate sarà fatta dal ministro della pubblica istruzione, nel limite degli scopi segnati dal detto decreto prodittatoriale, sentito il parere del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, sulle proposte delle rispettive Università.

(*È approvato*).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di determinare

con apposito regolamento le norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Sulla diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge modificato dal Senato: « Diminuzione dell'interesse legale in materia civile e commerciale ».

Si dia lettura del disegno di legge.

ROVASENDA, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 46-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 1831 del Codice civile è così modificato:

« L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La riduzione del saggio dell'interesse legale stabilita nell'articolo precedente, si estende alle disposizioni di ogni altra legge che lo regoli in misura superiore a quella stabilita nella presente legge.

Nondimeno resta ferma la misura di capitalizzazione del 100 per 5 per le affrancazioni, commutazioni e riscatti di ogni genere derivanti da convenzioni o da leggi anteriori alla presente.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge non è applicabile agli interessi maturati nel tempo anteriore alla sua attuazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge: Sull'ammissione all'esame di maturità per le scuole medie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Sull'ammissione all'esame di maturità per le scuole medie.

Si dia lettura della proposta di legge.

LUCIFERO, segretario, legge: (V. *Stam-pato* n. 219-A).

Articolo unico.

La limitazione di età per l'ammissione all'esame di maturità di cui all'articolo 141 del regolamento, approvato con regio decreto 14 ottobre 1904, è sospesa fino a nuovi provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanarelli.

SANARELLI, presidente della Commissione e relatore. Le lagnanze e le proteste che per varie vie, nella imminenza degli esami, sono giunte fino a noi da parte di tanti padri di famiglia, contro gli inconvenienti verificatisi nel contenuto dell'articolo 141 del regolamento sugli esami delle scuole secondarie e primarie, ci hanno indotto a presentare all'approvazione della Camera la presente proposta di legge, la cui opportunità, il cui significato, e la cui urgenza sono stati ampiamente dimostrati nella relazione scritta che ho avuto l'onore di redigere.

Siamo lieti pertanto che gli onorevoli colleghi come l'onorevole ministro siano d'accordo con noi nel togliere di mezzo questi inconvenienti, atti a recare forse molti danni ma nessun vantaggio, alla scuola, agli scolari ed alle loro famiglie. Sotto il fallace aspetto della tutela dell'igiene pedagogica questo articolo non faceva che eccitare un'illecita concorrenza della scuola privata alla scuola pubblica, ed invita i genitori a spingere i figliuoli a superare impedimenti con evidente danno della loro salute.

È giunto quindi in buon punto questo disegno di legge per riparare il grave errore sfuggito alla Commissione incaricata di compilare il regolamento per l'applicazione della legge sugli esami del 28 luglio 1904. Ma, onorevole ministro, intendiamoci bene: con questo provvedimento legislativo noi non abbiamo inteso di riparare ai molti errori ed alle molte contraddizioni che si rilevano ad ogni piè sospinto in questo complicatissimo e caotico regolamento scolastico che è venuto purtroppo ad aumentare quello stato di confusionismo che da qualche tempo a questa parte si verifica nei nostri ordinamenti scolastici, specie in quelli dell'istruzione elementare e media. Per conseguenza, in nome della Commissione che mi onoro di presiedere, le rivolgo formale invito non solo a sistemare tutta questa faccenda controversa dei limiti di età nelle scuole, ma anche a sbarazzare il terreno dell'istruzione elementare e media dagli ingombranti, caotici, pedanti e pesanti regolamenti i quali, col pretesto dell'ordine e della disciplina, hanno imperversato, con vero delirio burocratico e pedagogico, sulle nostre scuole e sui nostri scolari, con una serie di disposizioni, di pedanterie, di limitazioni, di vessazioni che sarebbero fatte piuttosto per un popolo formalista, per un popolo decrepito, per il popolo cinese, ma non per un paese come il nostro, pel quale tutti gli ordinamenti, ma soprattutto quello dell'istruzione, dovrebbero essere improntati sempre ad uno spirito di semplificazione, di modernità, di praticità e della massima libertà.

Ciò detto, non ho altro da aggiungere.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'Istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, ministro della Istruzione pubblica. Non ho bisogno di ripetere le parole che pronunziai quando è stata presentata questa proposta di legge. Le ragioni di essa sono molteplici, anzi allora ebbi opportunità di dichiarare che io avevo già preparato il disegno di legge di modificazione a questo e ad altri articoli che, come ha notato l'onorevole Sanarelli, sono contraddittori e limitanti ragionevoli libertà.

Io inclino in fatto di limiti di età in cose scolastiche ad accordare la maggiore libertà perchè lo sviluppo intellettuale è diverso nei diversi individui e nelle diverse regioni; quindi sarebbe errore dannoso volere disciplinare la maturità in limiti fissi di età, quando questa non è che uno dei fattori dello sviluppo intellettuale.

Riconosco che non solo questa disposizione regolamentare va modificata, ma ancora molte altre abbastanza contraddittorie. Ecco perchè accetto molto volentieri la modificazione all'articolo proposto dalla Commissione, perchè mi lascia libertà di presentare, e spero nel più breve tempo possibile, una modificazione a questi regolamenti che disciplinino un po' più ragionevolmente la materia e lascino quella libertà che meglio risponda ai limiti molto diversi della maturità sia per riguardo alle regioni, sia per riguardo agli individui.

La maturità è una parola che noi ci rappresentiamo come un fatto invariabile. Ciò non corrisponde affatto alla realtà delle cose ed alle leggi dello sviluppo intellettuale.

Ecco perchè accetto di buon grado l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Fili-Astolfone ha facoltà di parlare.

FILI-ASTOLFONE. Indubbiamente la Camera deve essere grata all'iniziativa dei nostri colleghi per questa proposta di legge, ed altresì gratissima all'onorevole ministro di avere accettata la modificazione che nella proposta stessa ha introdotto la Commissione. Questi regolamenti sono caotici, vessatori e pedanti e anche a noi viene la febbre quando si arriva al periodo degli esami, di fronte ai padri di famiglia e alle interpretazioni che i provveditori agli studi, gli ispettori scolastici e certi professori danno di queste caotiche disposizioni regolamentari, le quali, anche con le migliori intenzioni o, per il rigore di chi interpreta, o per la pigrizia dei giovani, formano il tormento di tutti e, molte volte, si risolvono in danno delle famiglie.

Ora dal momento che l'onorevole ministro ha assunto l'impegno di rivedere questi regolamenti, io credo che egli adempirà all'impegno preso per togliere tutte quelle vessazioni delle quali egli stesso, i deputati ed i padri di famiglia sono vittima. La rompa l'onorevole ministro con tutte queste pastoie ed avrà reso un bene a tutti.

Questa era la semplice raccomandazione che intendevo fare, e poichè dai segni di assentimento del ministro parmi di potere arguire che gl'inconvenienti deplorati se non interamente tolti potranno essere corretti, prendo atto delle sue buone intenzioni e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi nessuno iscritto questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione della proposta di legge relativa al comune autonomo di Capoliveri (Portolongone).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone).

Si dia lettura della proposta di legge.

LUCIFERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 143-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La frazione di Capoliveri è separata dal comune di Portolongone ed è costituita in comune autonomo.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per variazioni nel bilancio della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 212-A).

PRESIDENTE. Onorevole Fili-Astolfone, sostiene lei, per la Giunta generale del bilancio, in mancanza del relatore, la discussione su questo disegno di legge?

FILI-ASTOLFONE. Sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. È aperta dunque la discussione generale su questo disegno di legge (Pausa).

Nessuno essendo iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la

discussione generale. Passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura, unitamente alla tabella che ne fa parte integrante.

LUCIFERO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 98,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 7. Spese postali (<i>Spesa d'ordine</i>)	L.	3,000
Capitolo 17. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>)	»	75,000
Capitolo 23. Spese varie della marina mercantile.	»	20,000
	L.	<u>98,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. Ministero - Personale (<i>Spese fisse</i>)	L.	30,000
Capitolo 32. Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie »	»	20,000
Capitolo 42. Difese locali delle piazze marittime - Personale . »	»	18,000
Capitolo 43. Viveri a terra ed a bordo	»	30,000
	L.	<u>98,000</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione della spesa straordinaria di lire 69,402.44 per i giudizi svoltisi nanti la Corte dell'Aja e la Commissione mista sedente in Caracas a sensi dei protocolli italo-venezuelani del 13 febbraio e del 7 maggio 1903.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il disegno di legge per approvazione della spesa straordinaria di lire 69,402.44 e per i giudizi svoltisi nanti la Corte dell'Aja

e la Commissione mista sedente in Caracas a sensi dei protocolli italo-venezuelani del 13 febbraio e del 7 maggio 1903.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, segretario legge: (V. Stampato n. 203-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 69,402.44 a saldo di ogni spesa occorsa nei giudizi svoltisi innanzi la Commissione mista sedente a Caracas ed innanzi la Corte permanente dell'Aja, a sensi del Protocollo generale per le vertenze italiane col Venezuela in data 13-14 febbraio 1903, nonché a sensi del Protocollo addizionale del 7 maggio 1903.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo 1 sarà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1904-905, colla dicitura « Spesa per arbitrati sui reclami degli italiani contro il Venezuela ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione degli assistenti e creazione di 600 posti di alunno nella amministrazione postale telegrafica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Sistemazione degli assistenti e creazione di 600 posti di alunno nella amministrazione postale telegrafica.

Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO, segretario, legge: (V. Stampato n. 162-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli.

FAELLI. L'onorevole ministro delle poste ricorderà che io l'ho perseguitato con

interrogazioni, lettere, trasmissione di petizioni riguardanti alcuni pochissimi impiegati di terza categoria, aiutanti o assistenti che sono forniti di titoli eguali a quelli richiesti dal concorso precedente e superiori a quelli che si richiedono nel presente concorso.

Ricorderà persino che gli ho citato il caso di un giovane avvocato condannato a fare il vuota cassette a Parma, e che non ha alcuna speranza di miglioramento nello stato presente dei regolamenti.

A me pare che questi pochissimi impiegati dello Stato potrebbero essere sistemati con questa legge, quando essi fossero ricordati nel capoverso secondo dell'articolo secondo insieme con i supplenti, e si facesse a loro la stessa condizione che ai supplenti fa il capoverso quarto dell'articolo terzo. Si potrebbe così finalmente risolvere questa antica questione a proposito di questa legge.

Ad ogni modo se, per l'economia del suo progetto, l'onorevole ministro credesse di non accettare questa mia raccomandazione, gli sarei grato se almeno volesse assicurarmi che la Commissione, la quale sta occupandosi del regolamento terrà conto dei desiderati di questi pochi e disgraziati impiegati dello Stato e farà cessare finalmente questa specie di scandalo di gente fornita di laurea e licenza e che è condannata ad uffici umili dai quali non ha alcuna speranza di redimersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Nella discussione del bilancio ebbi occasione di lodare molto vivamente l'onorevole ministro delle poste per la presentazione di questo disegno di legge e specialmente per le aspre verità contenute nella sua relazione. Notavo però al tempo stesso come anche questo disegno di legge risenta in parte di quello stesso difetto che la relazione lamenta come una delle maggiori cause dei guai dell'amministrazione: la tendenza cioè, per difendere il pareggio aritmetico del bilancio, a ricorrere a spendenti; a quegli spendenti « che costano tanto e rendono così poco » come confessa l'onorevole ministro. Anche qui manca del tutto la proporzione fra lo scopo propostosi e i mezzi che si adottano per conseguirlo. Basti notare che questa legge, la quale si vanta (lo dirò colle stesse parole riassuntive che chiudono la relazione dell'onorevole Aguglia) « di soddisfare al bisogno di personale che ha l'amministrazione, e di migliorare

le condizioni degli assistenti e loro assimilati, e perfino dei supplenti », dovrebbe ottenere questo molteplice risultato con una semplice « compensazione di spese », senza portare alcun onere al bilancio; il che somiglia proprio al miracolo del pane e dei pesci, attribuito in altri tempi a nostro signore Gesù Cristo.

I tempi però sono mutati: e l'onorevole Morelli-Gualtierotti non ha tutte le virtù del Nazareno. Ond'è che, mentre egli assegna a se stesso, nelle prime linee della relazione, fra gli altri, l'onesto proposito di fare « il personale contento »; ecco che l'annuncio di questa legge ha già scatenato nel personale una nuova ondata di malcontento e di dissidii. E il ministro certamente se ne è accorto dalle proteste, dai reclami, dalle invocazioni che sono venute da ogni parte.

Favorevole però, come ho già detto, al principio informatore della legge, soprattutto per la pronta sistemazione degli assistenti da me pure tante volte invocata, io non intendo assumere atteggiamento di censore severo; credo anzi fermamente che con lievi ritocchi — se accolti dal ministro e dalla Giunta del bilancio, — questa legge possa rendersi, se non ottima, per lo meno accettabile.

Mi limiterò a due punti principali, su primo dei quali non intendo neppure proporre un emendamento, che non saprei come inquadrare nel testo, ma soltanto richiedere uno schiarimento, o fare una raccomandazione.

Le due relazioni a questo disegno di legge, facendo la storia dei vari concorsi indetti in seguito all'organico Stelluti-Scala, ci parlano di quell'ultimo concorso a 65 posti di volontari nella prima categoria, nel quale, per esuberanza di dichiarati idonei, molti concorrenti capaci furono dovuti lasciare fuori della porta. Ora, a cotesti soprannumerari, per chiamarli così, il compianto predecessore del ministro presente, con sua lettera del settembre 1904, rimpiangendo di non averli potuti nominare nella prima categoria per scarsità di posti disponibili, rivolgeva l'invito a contentarsi pel momento di entrare come alunni nella seconda categoria, « essendo (così scriveva) mio intendimento di dare a siffatto alunnato una durata non superiore a nove mesi e d'introdurre nel nuovo regolamento qualche disposizione che agevoli a cotesti alunni il passaggio dalla seconda categoria alla prima ».

Questa era la formula precisa con la quale cotesti concorrenti, ritenuti idonei alla prima categoria, venivano indotti a contentarsi di una condizione più umile; la quale dunque si presentava loro come uno spediente momentaneo, come una condizione di passaggio per non rimanere sul lastrico. Ed è a questo patto ch'essi accettarono questa specie di retrocessione.

Ora, costoro vi domandano: « il nuovo regolamento, come è risaputo, è ormai cosa fatta, la Commissione reale ne sta licenziando le bozze, le disposizioni promesse dall'onorevole Stelluti-Scala per agevolare questo passaggio di categoria non possono essere ignote al ministro: perchè dunque, se voi fate oggi una legge, che regola questa materia, che si occupa anche dei volontari, che dedica anzi un articolo speciale alla condizione dei volontari, perchè non provvedete anche a noi? »

La relazione del ministro notata con dolore, e vi insiste moltissimo, la diserzione dei migliori elementi, specialmente laureati, dai posti loro offerti nell'Amministrazione, perchè cotesti laureati trovano migliori soddisfazioni nelle banche, negli uffici privati, nelle industrie, nei commerci. È una specie di selezione a rovescio, che si compie a tutto danno dell'Amministrazione, e che lo Stato ha tutto l'interesse di frenare. Ma ecco che, dimenticando il caso speciale di cotesti impiegati, voi perdetevi un'ottima occasione di rimediare a questo guaio: perchè questa diniegata o ritardata giustizia a persone, a cui si è fatta una promessa formale, sembra fatta apposta per avvalorare sempre più quei motivi che distolgono gli intelligenti, i laureati, coloro, che hanno titoli e capacità, dall'entrare nella Amministrazione, e per invogliare coloro che vi sono entrati a bestemmiare amaramente l'ora e il momento che ne ebbero l'infelice idea.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. È vietato di bestemmiare...

TURATI. Ma il codice toscano è abilito da un pezzo. E la bestemmia è uno dei pochi diritti e dei magri conforti, di cui godono tutti, compresi gli impiegati dello Stato!

E vengo alla seconda questione, la più grossa, che già certamente è nota all'onorevole ministro, onde a me basterà accennarla telegraficamente.

Essa riguarda i reclami del personale di ruolo di fronte al concorso per alunni indetto da questa legge. Io ne avevo parlato,

a dir vero, in occasione della discussione del bilancio, ed avevo concepito la speranza, forse immodesta, che la Sottogiunta, nell'esame di questa legge, terrebbe qualche conto di quelle mie modeste osservazioni, dispensandomi così ora dal tornarvi sopra. Ma l'onorevole relatore della Giunta del bilancio, che pure alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi prodiga tanta parte del suo fosforo cerebrale, questa volta purtroppo ne ha fatto una strana economia; affaccendato probabilmente nella più grave materia della riforma delle tariffe postali, egli si limitò, per questa relazione, a fare la parafrasi della relazione ministeriale, lavorando di sforbiciamento e di ingommature, senza tener conto delle questioni che gli venivano affacciate.

Ed ecco che, di fronte a questo nuovo concorso, il personale di ruolo, quello specialmente di terza categoria (aiutanti), si vede dimenticato completamente, contrariamente a quelli, che sembravano essere i propositi e del Governo e della Giunta del bilancio. Quante volte infatti non si è detto: noi dobbiamo agevolare i passaggi di categoria, per modo che coloro, che si trovano in basso, abbiano sempre lo stimolo che viene dalla fondata speranza, se sono valenti, di uscire dalla bolgia infernale delle ultime due categorie per salire nel purgatorio della seconda, ed anche, a suo tempo, nel relativo paradiso della prima! Ora, questa legge sembra proprio fatta per contraddire a questo criterio così giusto ed opportuno.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non pregiudica!

TURATI. Non pregiudica? Eh, altro!

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. No! Essi vogliono concorrere al posto di ufficiale. Quando conferiremo i posti di ufficiale, ne parleremo.

TURATI. Ella è troppo intelligente, onorevole ministro, per sostenere sul serio che il nominare oggi 600 alunni non significhi occupare a breve scadenza 600 posti di ufficiale. Avevate bisogno di 600 alunni per la seconda categoria; erano dunque 600 vostri impiegati, ai quali potevate migliorare la condizione: impiegati di terza categoria, e magari anche di quarta, perchè non è escluso che vi siano subalterni, muniti dei titoli e della capacità necessaria; noi abbiamo esempi mirabili di fattorini telegrafici, di semplici portalettere, che si elevarono, con vero eroismo intellettuale, fino ai gradi più alti della amministrazione. Erano

dunque 600 persone fra le più capaci della vostra famiglia amministrativa che potete contentare, raggiungendo egualmente il vostro scopo di fornirvi anche di nuovo personale, perchè tutti i posti, evidentemente, che si sarebbero resi vacanti promovendo questa gente, si aprirebbero immediatamente alla irruzione dell'elemento nuovo che viene dal di fuori.

Voi invece riservate la metà dei posti a trecento supplenti, che sono semi-estranei all'amministrazione, i quali dovrebbero anzitutto venire tutelati nelle loro condizioni di fronte ai ricevitori, e pei quali l'articolo 131 del regolamento indica e garantisce il passaggio, in una certa proporzione, nella terza categoria, quella degli aiutanti; d'onde poi, nelle debite proporzioni e coi debiti modi, potranno passare alla seconda. Voi invece li pigliate e li passate di sbalzo, mercè l'alunnato, con un vero salto acrobatico, alla categoria superiore, facendone, dopo un anno o poco più, altrettanti ufficiali di sesta classe. E ve li passate con un solo esame; mentre gli aiutanti hanno già superato due esami, e si trovano nella gerarchia davanti a questi supplenti, dai quali si vedranno così miracolosamente scavalcati.

Per di più, fate posto a trecento estranei, a trecento che vengono chissà da dove, che non hanno pratica del servizio e che quindi non possono vantare il diritto di prelazione che spetterebbe ai vostri aiutanti. E a questi ultimi dite: concorrete pure, se vi garba, ma nelle identiche condizioni degli estranei, senza nessuna preferenza neppure quanto ai limiti di età; anzi, con questa ragione di sfavore: che, se per caso alcuno di voi avesse la malinconia di concorrere e la disgrazia di superare l'esame e di essere graduato fra i trecento vincitori, quegli si vedrà scemato o tolto a dirittura lo stipendio, di cui gode presentemente, e neppure gli sarà accordata quella modestissima indennità che fin dal primo giorno viene garantita ai supplenti, e che consente loro di annodare la colazione con la cena. Insomma, risultando promossi, perchè più capaci, sarete immediatamente degradati nella condizione economica!

Ora mi pare che tutto ciò urti violentemente contro due principi che dovrebbero essere fondamentali e che certo, almeno in astratto, il ministro non respinge. Il primo, che nessuna promozione debba avere l'effetto assurdo di scemare o di togliere lo stipendio, costringendo il promosso a non

poterne usufruire per non affrontare la fame.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Finora il regolamento dice così.

TURATI. Ma, dal momento che riformiamo la materia con una legge, togliamo almeno questo assurdo... (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onorevole Turati suppone che si passino gli aiutanti.

TURATI. Suppongo di essere un aiutante, e di dare il mio bravo esame per la seconda categoria. Lo supero splendidamente; ma non posso profittare della vittoria: perchè questa significherebbe non poter più mangiare, nè io, nè la mia famiglia. Or questa è una corbellatura; mentre, ripeto, a quei supplenti, che meritano senza dubbio ogni riguardo (nè io me ne dimenticherò nel mio emendamento) ma che sono vostri parenti meno prossimi, voi avete provveduto, esonerandoli perfino dai due primi mesi di alunnato gratuito.

Ricorderete certo, onorevole ministro, che, quando si trattò degli ufficiali che vinsero il concorso di vicesegretari, passando dalla seconda alla prima categoria, fu deplorato analogo inconveniente; e tutti fummo d'accordo che conveniva riparare a questi guai o con assegni *ad personam* o con altri provvedimenti.

Certo il miracolo dei pani e dei pesci, allora, non si ottiene più; non si può pretendere di promuovere la gente per pagarla meno, e il bilancio deve fare qualche sacrificio, non per servire all'interesse delle persone, ma all'interesse dell'amministrazione medesima.

Un altro principio fondamentale, di giustizia e di convenienza insieme, è offeso da questa legge, in quanto stabilisce limiti di età così ristretti, per i concorrenti che si trovano già nell'amministrazione. Quando voi aprite un concorso cui possono adire i vostri impiegati, non dovete per questi imporre limiti di età. Quando uno ha trenta o trentacinque anni, ma è da dieci o quindici anni agente della vostra amministrazione, e vi si è logorato per voi, con che giustizia gli opponete questo *fin de non recevoir*, questa barriera insormontabile dell'età? Essa si capisce per gli estranei, per tante ragioni; perchè le loro forze non sono più fresche e non le hanno spese per lo Stato, perchè vi è la difficoltà del diritto a pen-

sione, ecc; ma quando uno è da tanti anni nei ruoli...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Questo non c'entra.

TURATI. C'entra moltissimo: perchè voi allargate il limite massimo di età dei soli supplenti, fino a 30 anni; mentre gli altri eventuali concorrenti, che avrebbero diritto a maggiori riguardi — aiutanti, assistenti o altri agenti dell'Amministrazione — voi li equiparate perfettamente agli estranei, stabilendo le colonne d'Ercole dei 25 anni per tutti...

Questo è un assurdo così manifesto, che mi parrebbe di far torto al ministro, alla Camera ed al relatore, insistendovi.

Voi non potete giustificare questa posizione di sfavore fatta al vostro personale coll'obbiettarvi di aver voluto cercar negli estranei all'amministrazione un personale migliore. Dal momento che voi non ammettete al concorso se non chi abbia determinati titoli speciali, e speciale capacità dimostrata da un esame che potete fare severissimo e del quale vi riservate le norme ed i programmi, voi avete nelle vostre mani un vaglio sicuro contro la possibilità di lasciar infiltrare nelle categorie più alte un personale incapace: anzi, per il personale già impiegato, voi avrete anche un criterio di giudizio di più, quello che vi deriva dall'esperienza della loro condotta in ufficio.

Su questo punto sono d'accordo completamente con voi: voi avete non solo il diritto, ma il dovere, di garantirvi il più che sia possibile circa la capacità intellettuale dei concorrenti, proporzionata ai bisogni del servizio. Il criterio esposto dall'onorevole ministro, e approvato dalla onorevole Giunta del bilancio, che cioè non bisogna esagerare, trattandosi di uffici modesti, nella richiesta di capacità superiori, il che renderebbe irrisorvi i concorsi e impossibile la permanenza anche dei vincitori nel posto conquistato, ma non bisogna neanche assumere tumultuariamente, come tante volte si è fatto, persone impreparate e incapaci, è un criterio che, anche da parte mia, e da parte di tutti, credo, si possa approvare incondizionatamente. Ma, quando voi richiedete i titoli e l'esame, non vi è più ragione di escludere dai concorsi i membri della vostra famiglia amministrativa.

Nè maggior valore avrebbe l'obbiezione che a voi abbisogna del personale nuovo: come ho già avvertito, il personale nuovo voi lo avrete lo stesso e potrete averlo subito, coprendo con estranei i posti di ri-

sulta. E aggiungo che questi posti potranno essere coperti appunto dai supplenti, da quei supplenti che, muniti dei voluti titoli e comprovati idonei dall'esame, eccedessero il numero di posti loro riservato. Per tal modo, come vedrete dall'emendamento che sto per presentarvi, il numero dei supplenti che entrerebbe in ruolo sarebbe di gran lunga maggiore di quello proposto da voi; soltanto, una parte di essi, scambio di fare il salto acrobatico, entrerebbero nella categoria in cui hanno diritto per regolamento di entrare, nei posti di risulta della terza; cosa molto più logica, più giusta, che non minaccerebbe — come invece minaccia la vostra proposta — di ledere i diritti acquisiti degli aiutanti.

Io non voglio diffondermi qui sulla questione giuridica dei diritti acquisiti, sebene, in base all'articolo 127 del regolamento vigente, che è poi il contratto di lavoro dello Stato coi suoi impiegati, si potrebbe anche sostenere quello, che già il Consiglio di Stato nel 1903 sentenziò in un caso perfettamente analogo, che cioè voi non avete diritto di togliere agli aiutanti quel tal quarto dei posti di seconda categoria, che loro è riservato dal regolamento. (*Interruzione del ministro delle poste e dei telegrafi*).

Qui si tratta di posti di nuova formazione, lo so, e non di ordinarie vacanze di ruolo. Ma l'onorevole ministro, che è proclamato uno dei maggiori civilisti della Toscana...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Questo lo avete letto nelle cartoline illustrate.

TURATI. Sì, in quelle cartoline illustrate che il ministro vuole così spietatamente, e con così poca riconoscenza, uccidere.

L'onorevole ministro sa dunque benissimo che si potrebbe fare anche questa questione giuridica. Il diritto è chiamato così appunto perchè è cosa che si torce da tutte le parti; ma, ad ogni modo, il criterio, che domina l'articolo 127 del regolamento, è un criterio di senso comune che non dovrebbe mai essere offeso dalle nostre leggi; perchè, se le poche garanzie, assicurate al personale dai regolamenti, vengono poi distrutte dalle leggi, col pretesto che il Parlamento può fare e disfare tutto ciò che gli garba; noi daremo prova di potenza o di prepotenza, non certo di equità e di giustizia, e la condizione degli impiegati, minacciata di continuo dall'arbitrio sia pure

legislativo, diverrà sempre meno desiderabile e desiderata: onde il peggioramento qualitativo del personale, che vorreste evitare, diverrà sempre meno deprecabile.

Queste cose, che ho rapidamente dette, mi pare che giustifichino la proposta che intendo fare e che dovrebbe accogliersi dal ministro e dalla Giunta del bilancio, seppure essi non hanno fisso il chiodo che le leggi sono portate alla Camera unicamente perchè questa vi metta lo spolverino... (*Interruzione*).

Specialmente per le leggi mattutine c'è un po' questo concetto pregiudiziale, che la Camera non le deve mutare: *Sint ut sunt, aut non sint*. Ma, a parte anche questo preconetto, voi dovrete accettare la mia proposta, perchè essa non scuote affatto le basi finanziarie del progetto, anzi non fa che migliorarlo nel senso della stessa idea che lo anima. Mi permetto quindi di proporre al Governo, alla Giunta del bilancio ed alla Camera di sostituire all'articolo 2 un articolo in questi termini:

« 1° È autorizzata in via straordinaria la creazione temporanea di 600 posti di alunno, da conferirsi mediante esame d' concorso ad aspiranti dell'età di almeno diciotto anni compiuti (e qui tolgo il limite dei 25 anni, appunto per fare poi la distinzione fra gli estranei, i supplenti, per i quali il ministro propone ed io accetto i 30 anni, e gli agenti di ruolo dell'amministrazione, per i quali anche un'età maggiore dei 25 o 30 anni non dovrebbe essere ostacolo per l'ammissione) muniti di licenza, ecc. ecc. (Il resto come nel testo).

« 2° Dei detti 600 posti, 225 sono riservati ai supplenti degli uffici di seconda e terza classe. (Questa riduzione da 300 a 225 si fa per rendere più facile, senza escludere anche gli estranei, il garantire quel famoso quarto dei posti che dovrebbe spettare agli aiutanti, secondo le norme stabilite dal regolamento; mentre non impedirebbe poi, come vedremo, ad altri 150 supplenti di subentrare nei posti di risulta della terza categoria).

Dunque: « 2° Dei detti 600 posti, 225 sono riservati ai supplenti degli uffici di seconda e terza classe, che abbiano, oltre i titoli di cui al numero 1° di questo articolo, un anno di effettivo, lodevole e continuato servizio prestato negli uffici dell'amministrazione postale-telegrafica, e che non abbiano superato i 30 anni; 150 sono riservati agli aiutanti od altri agenti dell'amministrazione, egualmente muniti degli stessi titoli

ma senza limiti di età nè di anzianità di grado.

« 3° Gli estranei all'amministrazione non saranno ammessi a concorrere se abbiano compiuto l'età di 25 anni.

« 4° Il programma, le condizioni e le norme del concorso, ecc. (il resto come nel progetto).

« 5° I 150 posti, lasciati vacanti dagli aiutanti promossi, saranno assegnati ai supplenti riusciti idonei oltre i 225 di cui al numero 2 del presente articolo ».

All'articolo 3, poi, per dare forma concreta alle altre osservazioni da me fatte circa la necessità di non rendere irrisioni i concorsi e le promozioni, colla depauperazione del personale promosso, propongo le seguenti aggiunte:

« 5° Gli aiutanti od altri agenti dell'amministrazione, che vincessero il concorso ai posti di alunno, riceveranno, a titolo di assegno *ad personam*, la eventuale differenza fra il loro stipendio precedente e lo stipendio o indennità cui acquistassero diritto.

« 6° I supplenti vincitori del concorso in soprannumero, cui verranno assegnati i posti di risulta nella categoria degli aiutanti, riceveranno lo stesso trattamento dei vincitori del concorso nominati alunni, finchè questi non conseguiranno la nomina di ufficiali di sesta classe, e saranno immediatamente promossi aiutanti di quinta classe ». (Con che sono anche salvaguardate le rigide ragioni del bilancio).

E non ho altro da aggiungere, salvo raccomandare queste mie proposte alla benevolenza dell'onorevole ministro e della Camera. (*Bene!*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Giovanelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione,

GIOVANELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il cambio dei biglietti bancari di vecchio tipo e di quelli da lire 25 passati a debito dello Stato ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli assistenti postali e telegrafici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Non dirò che due parole soltanto.

In questo disegno di legge e nella relazione della Giunta e del ministro è inclusa una diffidenza, che si risolve poi in un vero esilio contro le donne. Ora io ripeto schiettamente che, per quello che riguarda l'azione dello Stato, le donne non debbono avere nessun privilegio, ma debbono essere trattate nè più nè meno come gli uomini, e non debbono avere un privilegio a rovescio.

Non si deve poi ritenere, che quello che fanno gli uomini negli uffici pubblici, non possa anche fare una donna. D'altra parte, l'esperienza dimostrerebbe il contrario, specialmente nelle poste, dove le donne sono impiegate in maggior numero e dove esse sono adibite ad uffici importanti senza che si possa dire che il servizio pubblico sia negletto.

Quindi se avessi potuto raccogliere le dieci firme prescritte dal regolamento per presentare un emendamento, io avrei proposto la soppressione della parola « uomini » all'articolo 2, perchè mi pare che con quella espressione verrebbe ad essere addirittura accolta la eliminazione della donna da quegli uffici.

Se poi l'onorevole ministro e la Commissione consentiranno nell'emendamento presentato dall'onorevole Turati, poichè la parola « uomini » in questo emendamento non c'è, io non avrò più ragione di insistere nella mia proposta. Ma io dubito che l'emendamento dell'onorevole Turati abbia il numero di firme necessarie per poter essere messo in votazione.

TURATI. Il ministro l'accetta.

LUCIFERO. Se l'onorevole ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Turati, implicitamente verrebbe ad accettare il mio, perchè, visto che la parola « uomini » in quell'emendamento non c'è, s'intenderebbe che a parità di condizioni le donne sono assolutamente equiparate agli uomini per gli uffici delle poste e dei telegrafi. Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci. (*Eh! eh!*)

SOCCHI. Sento il dovere di associarmi a quello che ha detto l'onorevole Lucifero, e non intendo tediare la Camera con lunghi discorsi. (*Interruzione del ministro delle poste e dei telegrafi.*)

Insomma ho diritto di parlare anche io e mi pare abbastanza strano che le sedute mattutine siano diventate quasi una parodia. Sarò brevissimo, perchè non faccio che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Lucifero e agli emendamenti proposti dall'o-

norevole Turati. Essendo stata soppressa la parola « uomini », non c'è più questo ostracismo che a me ripugnava e deve ripugnare a tutti, dappoichè una volta che le donne sono state ammesse tra i funzionari dello Stato, non c'è nessuna ragione che debbano essere trattate differentemente dagli uomini, nè in modo privilegiato, nè in modo inferiore. Non ho altro da dire e non vorrei credere che questo odio del ministro verso il bel sesso si spingesse fino al punto da proibirmi di parlare. (*ilarità.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Questa legge, sotto l'aspetto di un piccolo ritocco di organico, ha un'importanza grandissima per l'andamento dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, e sono contento che perfino lo spirito ipercritico dell'onorevole Turati abbia avuto qualche parola di lode per il concetto che la informa.

L'origine della legge si deve un po' e, gliene sono grato, anche all'onorevole Lucifero, il quale peraltro non è grato a me, perchè purtroppo fra noi il dissidio nasce per le donne.

L'onorevole Lucifero ed altri, in occasione della discussione della legge sui sottufficiali, facevano rilevare come nell'organico del 1904 fosse stato dalla Camera e dal Senato accettato un articolo che chiudeva la via ai sottufficiali di entrare nella terza categoria del personale delle poste e dei telegrafi sino al giorno in cui non fossero stati collocati quegli assistenti che furono creati dalla legge Galimberti del 1892 e che, con savio concetto, il mio compianto predecessore volle introdurre al più presto possibile nel ruolo.

Egli propose perciò, e Camera e Senato accettarono, che sino al giorno in cui non fosse stata esaurita questa disgraziata classe di assistenti, col collocamento di tutti costoro nel ruolo nella terza categoria, fosse sospeso il diritto nei sottufficiali di occupare la metà dei posti di questa stessa categoria o meglio non fosse loro consentito di entrarvi che nel numero determinato di 12 all'anno. Fu osservato nella discussione della legge sui sottufficiali che questa era ingiustizia la quale pregiudicava i diritti di quei valorosi che aspettavano il promesso collocamento in un'amministrazione civile dello Stato, ed io che pure difesi quella disposizione della legge del 1904, m'impegnai sino da al-

lora a ripresentare, alla riapertura della Camera, un disegno di legge col quale fossero immediatamente collocati in ruolo tutti gli assistenti, per modo che le vacanze che si fossero andate successivamente verificando dovessero coprirsi nella ragione della metà stabilita dal regolamento con i sottufficiali e non fosse più limitato cotesto loro diritto al numero indeclinabile e fisso di 12.

Però nell'occasione degli studi di questa legge venne naturalmente il pensiero che, collocandosi in ruolo i 900 assistenti, non sarebbe stato giusto dimenticare le donne, assistenti pure esse, e, per quanto non ricorresse per loro la speciale ragione che riguardava i sottufficiali, fu aggiunta nella legge una disposizione per cui vengono collocate in ruolo anche le 270 assistenti ultime superstiti d'una categoria d'impiegati fuori ruolo condannata a morire. Domando per ciò con questo disegno di legge di poter allargare transitoriamente la classe delle ausiliari, la sola in cui possono essere collocate le donne appartenenti ai servizi postali e telegrafici e di allargarla di tanto, quanto occorre per introdurre quelle 270 assistenti.

Questo mi dà subito l'occasione di dichiarare che io non posso e non debbo accettare l'emendamento dell'onorevole Lucifero che vorrebbe ammettere mediante il presente concorso altre donne. Lascio tutte le ragioni di ordine generale, che sono accennate, con la mia franchezza abituale, nella relazione che precede il disegno di legge, ragioni di indole generale per le quali, me lo perdoni l'onorevole Socci, io non sento proprio il bisogno nè il desiderio di allargare troppo il numero del personale femminile nell'amministrazione postale e telegrafica.

LUCIFERO. Forse per le assenze...

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Anche per questo... perchè il rendimento dell'opera di codesto personale è troppo al disotto di ciò che dà il personale maschile (*Interruzione del deputato Socci*) ...e si comprende, anche per ragioni fisiologiche, onorevole Socci.

Le donne fanno il 25 per cento di assenze straordinarie dall'ufficio senza calcolare le assenze ordinarie e tutte le altre per licenze legittimamente domandate ed ottenute dall'Amministrazione, mentre il personale maschile dà appena il 12 per cento di assenze. Parmi che questa sola considerazione generale giustificherebbe la mia ripugnanza ad allargare il numero del per-

sonale femminile nell'Amministrazione postale e telegrafica.

SOCCI. Non è esatto.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Come non è esatto? Onorevole Socci, io non soltanto col sentimento, come fa lei, debbo procedere, ma anche con la riflessione e con le cifre, e le cifre questo precisamente dicono.

E vengo ora ad una perentoria ragione d'indole speciale al caso.

Mi si domanda che, aprendo il concorso per 600 alunni, sia lasciato l'adito al concorso stesso anche per le donne. Ora, onorevole Lucifero, le donne *alunne* non esistono.

LUCIFERO. Le facciamo! (*Commenti*).

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi lasci dire: ella può improvvisare un emendamento, ma io, come ella comprende, devo procedere col raziocinio e certe cose le ho studiate ormai quanto occorre per non lasciarmi sorprendere. Aprendo il concorso per 600 posti di alunno, personale che esiste nella seconda categoria del quadro degli ufficiali, ma non in quello della stessa seconda categoria, che comprende le ausiliarie, e non potrei a questo concorso a posti di alunno ammettervi le donne perchè le donne *alunne* non esistono. In che qualità invece dovrei ammetterle? In qualità di ausiliarie, e aprire così due concorsi uno per alunni ed uno per ausiliarie.

Ma, onorevole Lucifero, se io domando alla Camera di autorizzarmi ad allargare di poco il ruolo delle ausiliarie, che secondo l'organico è di 710 persone, quanto basta per collocare in pianta le 270 assistenti, come potrei senza rendere indefinita cotesta categoria, chiamare ancora altre concorrenti estranee per le quali non ho posti da dare?

L'onorevole Lucifero dirà forse che si può allargare ancora il ruolo delle ausiliarie, ma poichè vedo che mi fa cenni di diniego, mi affretto a soggiungere che, se così è, ed egli non dice questo, dà segno di buon senso, perchè è ovvio che non posso venire alla Camera a chiedere ancora nuovi fondi per il personale postale e telegrafico.

Ma del resto, onorevole Lucifero, si preoccupa lei del personale femminile che appartiene oggi alla categoria dei supplenti, o si preoccupa del personale femminile in genere?

LUCIFERO. In genere.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro*

delle poste e dei telegrafi. Allora, onorevole Lucifero, il giorno in cui si apre il concorso per 600 alunni, dei quali soltanto 300 vengono devoluti al personale dei supplenti che hanno qualche rapporto con l'amministrazione, riservandone soli 300 a tutti gli altri, io le dico francamente che sento di aver piuttosto il dovere di preoccuparmi dello infinito numero di maschi, che...

Una voce. Giustissimo!

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi.* ... che cercano un collocamento, piuttosto che delle donne le quali un collocamento possono ben trovare in tanti altri modi, (*Interruzioni e commenti*) e rappresentano come aspiranti ad impieghi una classe certamente molto meno numerosa di quella che è rappresentata dai tanti spostati maschi che non trovano collocamento. Verrà un giorno in cui apriremo concorsi anche per le ausiliarie o ammetteremo le supplenti a passare nel ruolo delle ausiliarie; ma, onorevole Lucifero, non turbiamo ora l'armonia di questa legge, la quale, tra le altre cose, senza essere un espediente, come ha detto l'onorevole Turati, è finanziariamente tale che non ammette spostamenti di nessun genere, cosicchè se alcuni se ne facessero, sarei costretto a ritirarla.

Prego dunque gli onorevoli Lucifero e Socci di rimettere le loro raccomandazioni a beneficio del personale femminile ad un altro momento, perchè ora non posso consentire loro quanto desiderano.

Fra l'onorevole Socci e l'onorevole Lucifero è bene notare una diversità di tendenze; l'uno si occupa in particolare delle supplenti, mentre l'onorevole Lucifero si preoccupa in genere dell'universo mondo femminile. (*Si ride*). E mi piace di dire che quanto alle supplenti io spero con le disposizioni del nuovo regolamento mi si offra la possibilità di migliorare in parte, se non in tutto, la loro posizione attuale.

Per quello che riguarda gli emendamenti dell'onorevole Turati, dichiaro subito, per non prolungare troppo la discussione, che non posso accettarli. Uno solo può essere da me accettato e per la deferenza che dimostro così fin dove posso alle sue osservazioni, pregherei l'onorevole Turati di non insistere negli altri. L'emendamento che accetto è quello con cui egli chiede che agli agenti dell'amministrazione, i quali concorrono come estranei a questo concorso per i posti di alunno (dato che abbiano le condizioni di capacità volute dalla legge) non sia op-

sto il limite di età che sarebbe, secondo il progetto, di 25 anni. Tenendo conto delle considerazioni che egli ha svolto, aggiungo al n. 3 dell'articolo 2 queste parole, salvo per gli agenti di ruolo l'estensione del limite di età ad anni 35.

L'onorevole Turati ha fatto pure varie osservazioni sopra altri punti. Prima di tutto egli crede che con questo disegno di legge non si raggiunga lo scopo di avere il personale contento. Il mio scopo in genere è, onorevole Turati, realmente quello di avere il personale contento; ma alla possibilità di raggiungere sempre ed in ogni singolo caso codesto scopo ho rinunciato da un pezzo. Faccio quello che posso e più che posso, ma un disegno di legge che riguardi il personale postale e telegrafico e contenti tutti è un'illusione: è assolutamente impossibile.

In questo caso però io debbo dire che chi è scontento ha torto. Scontenti possono chiamarsi, o almeno si chiamano, gli aiutanti che appartengono al personale di terza categoria, che può aspirare al passaggio nel ruolo di seconda categoria.

Costoro per l'articolo 2, n. 3 di questo disegno di legge, possono concorrere come estranei, purchè abbiano i titoli voluti dalla legge, vale a dire licenza ginnasiale, tecnica o di scuola normale, e non superino i 35 anni, limite massimo allargato ora, per riguardo a loro, col nuovo emendamento. Vincendo il concorso entrerebbero nella seconda categoria, ma in qualità di alunni con una retribuzione giornaliera di lire 2.50. Essi però non si contentano di questa facoltà di concorrere come estranei che non rappresenta davvero una prospettiva allettante per impiegati che già sono in ruolo con uno stipendio di lire 1,200 annue, almeno. Ciò che invece rilevano, insorgendo contro questo disegno di legge, si è che con la nomina di seicento alunni è, a parer loro, menomato il diritto loro garantito dall'articolo 127 del regolamento generale, di coprire in ragione di un quarto coi ricevitori i posti vacanti nella seconda categoria.

Ma, mentre ora posti vacanti di ufficiali non esistono, e non si tratta che di nominare degli alunni, si risponde facilmente che l'osservazione è prematura e dell'articolo 127 parleremo quando si tratterà di promuovere ad ufficiali cotesti alunni.

Oggi il diritto degli aiutanti non è pregiudicato, nè posso dire ora ciò che si farà quando sia venuto il giorno di decidere, perchè potrebbe darsi anche che in quel gior-

no non esistesse più nemmeno l'articolo 127 del regolamento...

TURATI. Ma per quelli esistenti prima dovrà esserci sempre questo articolo perchè è un diritto quesito.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Non facciamo gli avvocati, onorevole Turati; non parliamo di quello che avverrebbe se il regolamento fosse cambiato, nè se ci sia un diritto, o non piuttosto come mi suggerisce l'onorevole Cassuto, una mera aspettativa.

Voglio sperare che la disposizione resti, e ripeto all'onorevole Turati che esamineremo la questione il giorno in cui si tratterà di promuovere gli alunni ad ufficiali, perchè non è opportuno discutere oggi su mere supposizioni quando il momento di prendere una risoluzione è ben lontano.

Del resto gli aiutanti i quali si agitano per entrare nel personale di seconda categoria hanno dato ultimamente una prova di tale incapacità che non si può dire esista per loro molta probabilità di poter salire alla seconda categoria.

Nel luglio dell'anno passato si aprì un concorso a cui potevano presentarsi in ragione di un quarto, secondo il citato articolo del regolamento, i ricevitori e gli aiutanti. Si sono presentati 288 aiutanti e ne furono rigettati 158. Soltanto 130 dunque su 288 furono capaci di superare un esame molto più facile di quello a cui saranno sottoposti gli alunni dei quali ora si tratta.

Dato dunque che non possono profittare del beneficio dell'articolo 127, se anche questo fosse il momento di parlare della sua applicazione, e supposto ancora che qui si trattasse di un esame per ufficiali, probabilmente non potrebbero presentarsi che i 288 bocciati del concorso ultimo e in verità non mi sorride che sotto le grandi ali dell'amministrazione debbano salire al grado superiore della seconda categoria individui così deficienti...

TURATI. Ma anche i supplenti possono dare l'esame... e pure alcuni sono stati bocciati per l'esame ad assistente.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io non lo credo perchè i supplenti che ora sono in servizio sono entrati negli uffici di 2ª dopo il concorso bandito per gli assistenti nel 1902; ma in ogni modo essi devono dare l'esame e non è detto che lo superino. Se sono stati bocciati una volta è probabile che lo siano anche una seconda volta; anzi poichè il numero dei supplenti è grandis-

simo e quelli che hanno titoli voluti dal concorso sono pur molti, dovendo sceglierne soltanto 300, sarà facile fare una selezione che ci garantisca contro il pericolo a cui allude l'onorevole Turati... (*Interruzioni*).

Dunque gli aiutanti non possono vantare diritti oggi perchè non ne hanno alcuno per doppia ragione cioè, lo ripeto, perchè ora non si tratta di nomine ad ufficiali alle quali hanno diritto di partecipare per un quarto allorchè di coteste nomine si tratti; e perchè, tranne i 288 rigettati del concorso ultimo, non potrebbero esservene oggi altri che abbiano interesse o titolo a far valere quel diritto.

Entrano per effetto di questa legge nel numero degli aiutanti 900 assistenti ed è da aspettarsi che insorgano tosto essi a ricordarci l'articolo 127 e ad invocarne la disposizione per passare alla 2ª categoria, ma ad una tale pretesa, per ora, osta un articolo del regolamento per cui non si può concorrere alla categoria superiore se non dopo essere stati tre anni in quella inferiore che costituisce il titolo al passaggio.

Dunque questi assistenti, che oggi vengono a essere collocati, per effetto di questa legge, nel ruolo della terza categoria ossia gli aiutanti, non potranno vantare il diritto di cui all'articolo 127 se non fra tre anni; e da qui a tre anni molte cose possono essere accadute. L'onorevole Turati ha fatto anche altre osservazioni sulle quali non mi trattengo, ma alcuna di esse merita una brevisima replica. Egli, per esempio, ha detto: voi non invogliate ad entrare nell'amministrazione postale e telegrafica, perchè non mantenete gli impegni. Di grazia, quali sono gli impegni che non abbiamo mantenuti? Ella ha parlato degli alunni dell'ultimo concorso a 1,200. Ebbene, parliamoci chiaro. Che questo dicano gli alunni, che lo dica chi non è molto pratico dell'amministrazione postale e telegrafica, lo ammetto; ma che lo dica l'onorevole Turati il quale rispetto alle cose dell'amministrazione postale e telegrafica è diventato addirittura un tecnico, mi pare quasi impossibile. Questi alunni furono ammessi in un concorso di 1,200. L'avviso di concorso stabiliva che l'amministrazione li poteva tenere fino ad un anno senza stipendio.

Ad alcuni concorrenti presentatisi in un contemporaneo concorso per la 1ª categoria i quali per la classificazione ottenuta non entrarono nei posti per i quali si erano presentati, fu reso noto che avrebbero potuto

essere ammessi in 2ª categoria e in questa occasione fu loro avvertito che in avvenire avrebbero potuto avviarsi con le norme del regolamento alla prima, e che frattanto avrebbero ottenuto la nomina ad ufficiali, non dopo un anno, ma dopo nove mesi. Quest'ultima fu dall'onorevole mio predecessore accennata soltanto come una sua speranza: nè io ho dimenticato quelle buone intenzioni, tanto che al 1º agosto, ossia dopo dieci mesi, le nomine avranno effetto.

Nè gli alunni possono lamentarsi di questo ritardo di un solo mese perchè appena ora essi fanno i loro esami, e avranno luogo in luglio le riparazioni pei rigettati. Vede dunque, onorevole Turati, che non solo non è vero che non manteniamo le promesse, ma avendo potuto tener gli alunni senza stipendio fino ad un anno, in realtà abbiamo mantenuto più di quello che avevamo promesso.

L'onorevole Turati vorrebbe pure che un'impiegato passando ad una categoria superiore conservasse lo stipendio che aveva nella precedente, ma ciò non è possibile: prima di tutto perchè esiste una disposizione del regolamento la quale dice proprio l'opposto, e poi perchè col seguire il sistema dall'onorevole Turati raccomandato si sconvolgerebbero i diritti degl'impiegati già appartenenti alle varie classi della categoria superiore.

TURATI. Potrebbe dare un assegno *ad personam*!

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io non li ammetto, e non li ammette la legge, gli assegni *ad personam*.

Prego dunque la Camera di non voler approvare gli emendamenti proposti dagli onorevoli Turati e Lucifero, che del resto, non essendo da me accettati e non recando la firma del prescritto numero di deputati, non potrebbero nemmeno essere posti a partito.

Accetto solo l'emendamento che ho già indicato al n. 3 dell'articolo 2.

Mi auguro che la Camera vorrà approvare questo disegno di legge da cui l'Amministrazione spera qualche beneficio e specialmente quello di poter diminuire un po' il lavoro straordinario al quale siamo costretti di ricorrere, specie per la deficienza grandissima di personale che abbiamo nell'Alta Italia.

Il lavoro straordinario rappresenta un disordine ed un pericolo; un disordine perchè, quando il lavoro che deve essere fatto

da due individui è fatto da un solo, non riesce ugualmente proficuo ed efficace; un pericolo perchè a un dato momento al personale potrebbe piacere di rifiutarsi e non so se l'Amministrazione potrebbe obbligarvelo.

Appunto perchè con la nomina degli alunni si mira a diminuire il peso del lavoro straordinario, ho desunto i mezzi per pagarli dal capitolo del lavoro straordinario, dovendo l'opera loro sostituire le spese che avrei fatto su cotesto capitolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Il ministro ha detto assai bene quando ha detto che non ho il diritto di chiamare la Camera a votare sul mio emendamento, ed io lo avevo già avvertito; ma ciò non toglie che il mio emendamento sia più giusto di quello che non sia il bellissimo discorso dell'onorevole ministro. Il pensiero del mio emendamento era questo, che non fosse impedito alle donne di concorrere come gli uomini, senza privilegio alcuno per gli uomini, a questi impieghi che ora si mettono a concorso; perchè non credo affatto che nell'organico sia detto che debbano essere maschi i concorrenti; e tanto è vero che non c'è nulla in questo senso, che l'onorevole ministro sente il bisogno di dirlo nella legge presente.

Ma poichè, ripeto, non ho il diritto di chiamare la Camera a votare su questo emendamento, mi dolgo che l'onorevole ministro non lo accetti, e spero che egli si persuaderà che questa mia proposta non era mossa da nessun spirito di galanteria legislativa, che a parer mio sarebbe inopportuna, ma solamente da un sentimento di vera giustizia (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AGUGLIA, *relatore*. Dopo le dichiarazioni esaurienti dell'onorevole ministro, credo utile e doveroso da parte mia di non dire altro in favore di questo disegno di legge, di cui la Giunta generale del bilancio vi propone l'approvazione.

Mi permetto solo di osservare all'onorevole Turati che questo disegno di legge, come egli ha potuto vedere, non modifica in nessun modo l'organico postale, ma contempla semplicemente una sistemazione delle condizioni degli alunni che fanno parte della seconda categoria contemplata dall'organico.

Quindi è che non posso accettare i suoi emendamenti, tranne quello che è stato accettato dall'onorevole ministro, riguardante

il limite di età per coloro, i quali attualmente fanno parte della amministrazione e possono essere ammessi a concorso. Non mi è possibile di accettare, a nome della Giunta del bilancio, gli altri emendamenti dell'onorevole Turati, per una ragione molto semplice. Questa è legge soltanto di compensazione, onde è che non si possono introdurre disposizioni, le quali alterino il bilancio, perchè allora sorpasseremmo i limiti stessi del disegno di legge, e si dovrebbe convocare nuovamente la Giunta del bilancio per sottoporre ad essa questa proposta di aumento che l'onorevole Turati ha svolto.

Mi auguro che egli, per questa ragione così semplice, vorrà ritirare i suoi emendamenti e contentarsi di vedere accettato quello riguardante i limiti di età. Lo ringrazio poi delle parole benevoli pronunziate al mio indirizzo, e prego la Camera di approvare senz'altro il disegno di legge che riuscirà molto utile all'amministrazione postale ed a buona parte dei suoi impiegati.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati li ritira perchè non possono esser messi in votazione.

TURATI. Li ritiro perchè non posso raccogliere il numero delle firme necessarie. All'estrema sinistra siamo solo in tre, ed in tutta la Camera siamo ventidue.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

AGUGLIA, *relatore*. Onorevole presidente, la discussione si è aperta sul disegno della Commissione?

PRESIDENTE. Sul disegno della Commissione.

Art. 1.

1° Tutti gli assistenti ed agenti assimilati, attualmente in numero di 936, considerati nell'articolo 8 della legge 11 luglio 1904, n. 344, sono collocati in ruolo dal 1° luglio 1905, con diritto al beneficio previsto dallo articolo 11 della legge istessa.

2° A tale effetto nei quadri approvati con la suddetta legge è autorizzato l'aumento di tanti posti di ausiliarie di 4ª classe e di aiutanti di 5ª quanti nelle rispettive classi occorreranno, a quella data, per la completa attuazione del provvedimento.

(È approvato).

Art. 2.

1° È autorizzata, in via straordinaria, la creazione temporanea di 600 posti di alunno

da conferirsi, mediante esame di concorso a giovani di età tra i 18 ed i 25 anni, muniti di licenza ginnasiale, di scuola tecnica o di scuola normale anche inferiore, escluso ogni altro equipollente.

2° La metà dei 600 posti è riservata ai supplenti (uomini) degli uffici di 2ª e 3ª classe, che abbiano un anno di effettivo, lodevole e continuato servizio prestato negli uffici dell'Amministrazione postale-telegrafica.

3° Ogni altro agente dell'Amministrazione, che intenda presentarsi al presente concorso per alunni, deve sottostare alle stesse condizioni fatte agli estranei.

4° I titoli di studio richiesti ai supplenti sono quelli stessi indicati nel primo alinea del presente articolo, e le condizioni di ammissioni al concorso ed agli esami non differiscono per essi da quelle stabilite per tutti, fuorchè nel limite massimo di età, che è per i supplenti esteso a 30 anni.

5° Il programma, le condizioni e le norme del concorso e degli esami saranno fissate con decreto ministeriale.

Al n. 3 di questo articolo 2 l'onorevole ministro propone la seguente aggiunta, che in parte accoglie uno degli emendamenti dell'onorevole Turati:

« Salvo per gli agenti di ruolo l'estensione del limite di età ad anni 35 ».

La Commissione l'accetta?

AGUGLIA, *relatore*. L'ho già dichiarato.

SOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SOCCHI. Solamente per pregare il ministro, quantunque sia convinto *a priori* che la mia resterà *vox clamantis in deserto* (perchè oggi la Camera è un vero deserto) di togliere la parola *uomini*.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e telegrafi*. Ho già dichiarato che non posso acconsentire.

SOCCHI. A ogni modo, togliete *uomini* e mettete *maschi*; ma *uomini* no, perchè degli uomini fanno parte anche le donne. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Allora la proposta dell'onorevole Socchi non essendo accettata, nè dal ministro nè dalla Commissione, non può essere messa a partito.

Pongo a partito l'articolo 2 con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

(È approvato).

Art. 3.

1° Il periodo dell'alunnato non può durare meno di un anno.

2° Durante tale periodo gli alunni isti-

tuiti con la presente legge, che siano obbligati per ragioni di servizio, d'ordine dell'Amministrazione e non per elezione propria, a vivere in residenza diversa da quella abituale delle proprie famiglie, godono di un'indennità di lire 2.50 per ogni giorno di presenza in servizio.

3° L'indennità non viene corrisposta per i primi due mesi, durante i quali gli alunni sono tenuti a frequentare, senza compenso, un corso di istruzione telegrafica e telefonica teorico-pratica.

4° I supplenti sono esentati dal corso d'istruzione. Essi perciò entrano nel godimento della indennità dal giorno in cui incomincia il loro servizio.

MORELLI-GUAETIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Prego l'onorevole Turati di ascoltarmi, perchè mi pare che sia nell'ordine delle sue idee. Come conseguenza della modificazione introdotta al comma 3 dell'articolo 2 mi pare sia necessario apportarne un'altra al comma 4 di questo articolo 3.

Non credo che sia possibile esentare dal corso di istruzione tutti gli agenti di ruolo che possono prender parte al concorso; ma trovo però giusto che, se gli agenti dell'amministrazione concorrono e siano nominati, abbiano anche essi come i supplenti il godimento dell'indennità dal giorno in cui cominciano il servizio.

AGUGLIA, *relatore*. Anche quelli fuori ruolo?

MORELLI-GUALTIROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. No; quelli in ruolo.

AGUGLIA, *relatore*. Ossia quelli preveduti dal n. 3 dell'articolo 2.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Propongo dunque che il numero 4 dell'articolo 3 sia così concepito: « I supplenti sono esentati dal corso d'istruzione. Tanto essi, quanto gli agenti dei quali nel n. 3 dell'articolo 2 entrano nel godimento dell'indennità dal giorno in cui incomincia il loro servizio ».

PRESIDENTE. Dunque, secondo la pro-

posta dell'onorevole ministro il n. 4° dell'articolo 3 verrebbe così modificato:

« I supplenti sono esentati dal corso d'istruzione. Tanto essi, quanto gli agenti dei quali nel n. 3 dell'articolo 2, entrano nel godimento della indennità dal giorno in cui incomincia il loro servizio ».

AGUGLIA, *relatore*. La Giunta accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità annua di lire mille assegnata ai volontari dell'Amministrazione postale telegrafica, in forza ed alle condizioni dell'articolo 118 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1902, n. 19, sarà corrisposta a cominciare dal primo di agosto 1905 a tutti i volontari allora in servizio in detta qualità, e fino alla loro nomina a vice segretario di 3ª classe.

(È approvato).

Art. 5.

1° Tutti i provvedimenti, autorizzati con gli articoli che precedono, saranno attuati senza che derivino maggiori aggravii al bilancio del Ministero poste e telegrafi, e con semplici trasporti di somme da un capitolo all'altro.

2° Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 saranno portate le variazioni indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana che comincerà alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 12,35.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

V. Direttore dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

